

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2026

290/2026/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE DI LUNGO TERMINE PER LA REGIONE DI CALCOLO DELLA CAPACITÀ (CCR) ITALY NORTH, AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 (FCA)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1397^a riunione del 30 luglio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280;
- il Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 (di seguito: Regolamento FCA);
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942) che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1747;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021 che modifica i Regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 per allinearli al Regolamento (UE) 2019/943;
- il Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i Regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- la decisione ACER 06/2016 del 17 novembre 2016 recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la Regione *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*), cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria, Italia Zona Nord e Slovenia;

- la decisione ACER 04/2024 del 19 marzo 2024 (di seguito: decisione ACER 04/2024) recante la modifica della determinazione delle Regioni di Calcolo della Capacità, che ha istituito la Regione *Central Europe* (di seguito: CCR *Central Europe*) costituita dalla fusione tra le regioni esistenti *Core* e *Italy North* attraverso un processo graduale che vede come primo obiettivo la predisposizione di un'unica metodologia per il calcolo della capacità per il mercato del giorno prima;
- la decisione ACER 10/2025 del 16 dicembre 2025 (di seguito: decisione ACER 10/2025), che ha previsto l'estensione al mercato infragiornaliero della CCR *Central Europe* e istituito una nuova Regione composta dalla sola frontiera elettrica tra Italia e Montenegro (cd. Regione ITME);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 701/2017/R/eel del 20 ottobre 2017 (di seguito: deliberazione 701/2017/R/eel);
- il documento "*CCR Italy North Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*" (di seguito: *Rules of Procedure*) con cui si sono istituiti, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators' Regional Forum* (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento FCA, e il relativo Segretariato, assegnato in gestione all'Autorità;
- il documento "*Italy North TSOs proposal for design of Long-Term Transmission Rights in accordance with Article 31 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation*", di aprile 2026, inviato all'Autorità dalla Società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), con comunicazione del 26 maggio 2026, prot. Autorità 38571 di pari data, (di seguito: comunicazione 26 maggio 2026) recante la proposta di modifica al disegno regionale dei diritti di trasmissione di lungo termine per la CCR *Italy North* (di seguito: nuova proposta di definizione dei diritti di trasmissione di lungo termine per la CCR *Italy North*);
- la comunicazione del 13 luglio 2026, prot. Autorità 50966 del 13 luglio 2026, inviata dall'Autorità per conto di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla CCR *Italy North* per comunicare l'esito della votazione elettronica relativa alla decisione in merito alla metodologia emendata (di seguito: comunicazione INERRF).

CONSIDERATO CHE:

- la decisione ACER 04/2024 ha istituito, ai soli fini del calcolo della capacità per il mercato del giorno prima, la CCR *Central Europe*, costituita dalla fusione tra le due regioni esistenti *Core* e *Italy North*; tale fusione prevede l'adozione dell'approccio *flow-based* anche per le frontiere afferenti alla CCR *Italy North*, segnando un cambio di paradigma per l'allocazione della capacità sulla frontiera settentrionale italiana;
- la decisione ACER 10/2025 del 16 dicembre 2025 ha esteso la CCR *Central Europe* anche alla metodologia di calcolo della capacità per il mercato infragiornaliero,

mantenendo inalterati gli ambiti geografici originari per l'orizzonte temporale di lungo termine;

- ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento FCA, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento stesso (avvenuta il 17 ottobre 2016), tutti i TSO appartenenti a ciascuna CCR elaborano una proposta comune relativa alla definizione dei diritti di trasmissione di lungo termine; tale proposta deve contenere almeno (articolo 31.4 del Regolamento FCA):
 - l'elenco dei confini di zone d'offerta oggetto di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine;
 - la tipologia dei diritti di trasmissione proposti, a scelta, ai sensi dell'articolo 31.1 del Regolamento FCA, fra diritti fisici (*Physical Transmission Rights* di seguito: PTR), diritti finanziari (*Financial Transmission Rights* – di seguito: FTR) in forma di opzione e diritti finanziari in forma di obbligazione;
 - gli orizzonti temporali per i quali è prevista l'allocazione, che ai sensi dell'articolo 31.2 del Regolamento FCA devono essere orizzonti temporali almeno annuali e mensili;
 - la forma del prodotto (*base load, peak load, off-peak load*);
- ai sensi dell'articolo 31.7 del Regolamento FCA, una revisione dei diritti di trasmissione di lungo termine offerti su una frontiera tra zone di offerta può essere avviata da:
 - a) tutte le Autorità di regolazione competenti di propria iniziativa; oppure
 - b) tutte le Autorità di regolazione competenti sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia (ACER) o di una richiesta congiunta di tutti i TSO afferenti alla frontiera tra zone di offerta interessata;
- ciascun TSO coinvolto nella revisione dei diritti di trasmissione di lungo termine deve:
 - a) valutare i diritti di trasmissione di lungo termine offerti tenendo conto delle caratteristiche indicate dall'articolo 31.4 del Regolamento FCA, come sopra richiamate;
 - b) se ritenuto necessario, proporre diritti di trasmissione di lungo termine alternativi, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui alla precedente lettera a);
 - c) svolgere una consultazione ai sensi dell'articolo 6 riguardante: i risultati della valutazione dei diritti di trasmissione di lungo termine offerti; ove applicabile, la proposta di diritti di trasmissione di lungo termine alternativi;
- a seguito della consultazione di cui al precedente punto, lettera c), ed entro tre mesi dalla decisione di avviare la revisione, i TSO della CCR interessata sottopongono congiuntamente alle Autorità di regolazione competenti una proposta finalizzata al mantenimento o alla modifica della tipologia dei diritti di trasmissione di lungo termine;
- l'articolo 4.7 del Regolamento FCA prevede che le proposte concernenti termini e condizioni o metodologie, tra cui la configurazione regionale dei diritti di trasmissione di lungo termine prevista dall'articolo 31 del medesimo Regolamento, nonché eventuali modifiche, previa consultazione delle parti interessate della durata

di almeno un mese, siano presentate per l'approvazione a tutte le Autorità di regolazione della Regione interessata;

- ai sensi dell'articolo 4.9 del Regolamento FCA, le Autorità di regolazione nazionali si consultano, collaborano e si coordinano al fine di raggiungere un accordo entro sei mesi dal ricevimento delle proposte di termini e condizioni, o delle metodologie da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 4.10 del Regolamento FCA prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 9, o su loro richiesta congiunta, entro sei mesi ACER adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate;
- ai sensi dell'articolo 4.5 del Regolamento FCA e dell'articolo 5.6 del Regolamento 2019/942, prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, le Autorità di regolazione competenti, se necessario, rivedono le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO, al fine di garantire che siano in linea con l'obiettivo del Regolamento e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato;
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 4.7 del Regolamento FCA prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno della piattaforma INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure* INERRF.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i TSO della CCR *Italy North* hanno predisposto una prima versione della configurazione regionale dei diritti di trasmissione di lungo termine che è stata approvata dalle Autorità di regolazione della CCR il 12 ottobre 2017; l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 701/2017/R/eel;
- la prima versione della configurazione regionale dei diritti di trasmissione di lungo termine ha previsto: l'introduzione di PTR sottoposti alla regola *Use It Or Sell It* (UIOSI); l'allocatione di PTR su base annuale o mensile; l'allocatione di diritti di tipo *base load* che possono includere periodi di riduzione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in accordo con le disposizioni di cui all'articolo 4.7 del Regolamento FCA, ad aprile 2026 i TSO della CCR *Italy North* hanno predisposto una proposta di emendamento alla configurazione regionale dei diritti di trasmissione di lungo termine per la CCR *Italy North*; detta nuova proposta di definizione dei diritti di trasmissione di lungo termine è stata inviata da Terna all'Autorità con la comunicazione 26 maggio 2026;
- la nuova proposta di definizione dei diritti di trasmissione di lungo termine, che è stata posta in consultazione dai TSO della CCR *Italy North* tra il 15 aprile 2026 e il 15 maggio 2026, è finalizzata a adeguare la configurazione regionale dei diritti di trasmissione di lungo termine alle pratiche più diffuse nel mercato europeo e a

garantire coerenza con il processo di integrazione della CCR *Italy North* nella CCR *Central Europe* e al conseguente passaggio al modello di calcolo della capacità *flow-based*, in attuazione delle decisioni ACER 04/2024 e 10/2025;

- in particolare, la nuova proposta di definizione dei diritti di trasmissione di lungo termine introduce due interventi strutturali principali:
 - il passaggio dai PTR con principio *Use-It-Or-Sell-It* ai FTR in forma di opzione come unico strumento di lungo termine;
 - la possibilità di offrire diritti di lungo termine annuali con un anticipo fino a due anni, unitamente agli attuali prodotti annuali e mensili valevoli per l'anno immediatamente successivo;
- la data di ricevimento della nuova proposta di definizione dei diritti di trasmissione di lungo termine per la CCR *Italy North* da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata è il 16 giugno 2026; di conseguenza, avendo a disposizione sei mesi per adottare una decisione ai sensi dell'articolo 4.9 del Regolamento FCA, le Autorità di regolazione della CCR sono tenute ad assumere una decisione in merito entro il 16 dicembre 2026;
- durante il processo di approvazione della nuova proposta di definizione dei diritti di trasmissione di lungo termine per la CCR *Italy North*, le Autorità nazionali di regolazione della Regione hanno ritenuto opportuno apportare una modifica mirata alla proposta presentata dai TSO avvalendosi della facoltà loro concessa dagli articoli 4.5 del Regolamento FCA e 5.6 del Regolamento 2019/942 di rivedere, se necessario, le proposte;
- tale emendamento minimale ha la finalità di assicurare chiarezza applicativa e coerenza prospettica e, in particolare, stabilisce che la configurazione regionale dei diritti di trasmissione di lungo termine per la CCR *Italy North* cessi di applicarsi al momento dell'entrata in vigore della configurazione regionale dei diritti di trasmissione di lungo termine della CCR *Central Europe*, fermo restando che, al momento, l'estensione della CCR *Central Europe* all'orizzonte temporale di lungo termine non è ancora stabilita e sarà oggetto di un processo di integrazione graduale;
- la proposta di emendamento è stata esaminata preventivamente dai TSO della CCR *Italy North* che non hanno sollevato obiezioni in merito alla versione modificata del documento;
- in data 9 luglio 2026, tramite votazione elettronica, le Autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno deciso all'unanimità di emendare ed approvare, coerentemente a quanto richiamato nei punti precedenti, la nuova versione della configurazione regionale dei diritti di trasmissione di lungo termine, così come trasmessa con la comunicazione INERRF;
- la decisione assunta dalle Autorità di regolazione della CCR *Italy North* nell'ambito di INERRF ha conseguentemente escluso il ricorso ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 4.10 del Regolamento FCA.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno approvare la nuova versione della configurazione regionale dei diritti di trasmissione di lungo termine per la CCR *Italy North*, così come emendata dalle Autorità di regolazione nazionale della Regione *Italy North*, conformemente alla decisione unanime assunta in sede INERRF il 9 luglio 2026

DELIBERA

1. di approvare la nuova versione della configurazione regionale dei diritti di trasmissione di lungo termine, sviluppata nell'ambito della CCR *Italy North*, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento, con il relativo allegato, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua